

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
-SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA-
RICORSO

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

ED ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

PER la sig.ra **DIANO FORTUNATA**, nata il 30.11.1988 a Cinquefrondi (RC), residente in Contrada Madonna delle Grazie, snc, Nicotera (VV), cod. fisc. **DNIFTN88S70C710J**, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata agli atti ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c., dall'**Avv. ANTONIO PASQUA** (cod. fisc. **PSQNTN80T25F537X**), con Studio posto in Piazza Luigi Razza, n. 25, Vibo Valentia (VV), ed elettivamente domiciliata presso il suo **domicilio digitale** al seguente indirizzo PEC **antonio.pasqua@avvocativibo.legalmail.it**.

Il sottoscritto Avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Segreteria relativi al presente procedimento a mezzo FAX al numero **0963/1950084**, ovvero alla casella PEC **antonio.pasqua@avvocativibo.legalmail.it**.

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere, n. 76/A, Roma (RM), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Piazza San Marco, n. 63, Venezia (VE), C.F./P. IVA n. **94026160278** - PEC **venezia@mailcert.avvocaturastato.it**.

CONTRO l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Viale Caduti del Lavoro, n. 3, Verona (VR), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Piazza San Marco, n. 63, Venezia (VE), C.F./P. IVA n. **94026160278** - PEC **venezia@mailcert.avvocaturastato.it**.

CONTRO l'**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.LLI CORRÀ”**, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Via Rimembranza, n. 44, Isola della Scala (VR), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Piazza San Marco, n. 63, Venezia (VE), C.F./P. IVA n. **94026160278** - PEC **venezia@mailcert.avvocaturastato.it**.

E NEI CONFRONTI del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A, graduatorie gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, per il triennio 2024/2027.



PER LA REVOCA E/O ANNULLAMENTO del decreto di rettifica del punteggio relativo alle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza Fascia A.T.A. triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e del decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 17776 stipulato il 16.09.2024 con effetto dal giorno 06.12.2024 quale ultimo giorno di servizio emesso, entrambi emessi in data 06.12.2024 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F.lli Corrà", di Isola della Scala (VR), nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale.

E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a mantenere l'originaria posizione nelle graduatorie di circolo e di Istituto, nonché la supplenza annuale a tempo determinato fino al 31.08.2025 con il profilo professionale di Assistente Amministrativo, per n. 36 ore settimanali di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "F.lli Corrà", di Isola della Scala (VR), giusto contratto individuale di lavoro n. VR00000000037642Z2010014 prot. n. 17776 del 16.09.2024.

PREMESSA

1. In data 22.06.2024, attraverso l'applicazione "POLIS" del Ministero dell'Istruzione, l'odierna ricorrente inoltrava domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.12959106.22-06-2024 di inserimento/conferma /aggiornamento per il triennio scolastico 2024/2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Verona, allegando la documentazione ivi richiamata. (cfr. **doc. 1**).

2. La sig.ra Diano Fortunata veniva quindi inserita nelle graduatorie di circolo e d'Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale "Assistente Amministrativo", già titolare del ruolo in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale "Collaboratore Scolastico".

3. In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie, avendo la sig.ra Diano Fortunata raggiunto un punteggio pari a 23,90, ed essendo pertanto in posizione utile (ricomprendo la 65esima posizione in graduatoria d'Istituto), con provvedimento del Dirigente Scolastico del 12.09.2024, veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 70 del CCNL 2019-2021 per il comparto scuola.



4. Con contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. VR00000000037642Z2010014 prot. n. 17776 del 16.09.2024, la ricorrente pertanto veniva assunta dal 16.09.2024 fino al 31.08.2025 con il profilo professionale di Assistente Amministrativo, come personale ATA supplente annuale su tipologia posto interno, per n. 36 ore settimanali di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR) (cfr. **doc. 2 e 3**).

5. Dopo circa tre mesi dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decreto delle ore 11:39,57 del 06.12.2024, il Dirigente Scolastico, senza alcun preavviso e/o preventiva comunicazione inviata all'odierna istante, procedeva immotivatamente alla rettifica del punteggio acquisito dalla ricorrente e, conseguentemente, alla rideterminazione del suo posto nelle graduatorie di circolo e d'Istituto (cfr. **doc. 4**).

6. In particolare, il Dirigente Scolastico, dopo aver analizzato, a suo dire, la documentazione acquisita per la verifica dei titoli e dei servizi dichiarati per l'inserimento nella già richiamate graduatorie, rettificava l'originario punteggio e rideterminava la posizione nelle graduatorie (cfr. **doc. 4**).

7. Specificamente, la rettifica del punteggio della ricorrente, disposta con decreto del 06.12.2024, determinava il conseguente passaggio da 23,90 a 20,80 punti, nonché il ricalcolo della posizione nelle graduatorie di terza Fascia d'Istituto per Assistenti Amministrativi con la conseguenziale perdita della posizione fino a quel momento acquisita (cfr. **doc. 4**).

8. Per effetto della rettifica del punteggio e della rideterminazione della posizione nelle graduatorie, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 17776 del 16.09.2024 stipulato l'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR), veniva dichiarato risolto con decreto delle ore 13:09,05 del 06.12.2024 (cfr. **doc. 5**), con conseguente individuazione di altro soggetto, con una posizione utile in graduatoria rispetto alla ricorrente, meritevole di ricevere la proposta di contratto individuale di lavoro per Assistente Amministrativo a tempo determinato fino al 30.08.2025, precedentemente accettata dalla sig.ra Diano Fortunata.



9. Nel decreto delle ore 13:09,05 del 06.12.2024, con cui la Pubblica Amministrazione ha inteso porre anticipatamente fine al rapporto contrattuale in essere con la ricorrente (cfr. **doc. 5**), il Dirigente Scolastico laconicamente poneva l'accento sulla *“servizio dichiarato nella sezione “Titoli di servizio” per l'a.s. 2023/2024 per il profilo A.A. nella domanda di inserimento di terza fascia triennio 24/27 dal 13/06/2023 al 21/06/2024”*, precisando, altrettanto laconicamente, che *“la sig.ra Diano Fortunata, ha usufruito del congedo biennale della legge 104 dal 30/01/2024 al 28/06/2024”*.

10. Il decreto di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro oltre a non essere motivato, non facendo minimo cenno all'iter logico-giuridico seguito dal Dirigente Scolastico al fine di giungere alla conclusione assunta con il provvedimento oggi impugnato, risulta evidentemente contraddittorio.

11. Infatti, detto decreto richiama, da un lato, l'art. 42, comma 5 e seguenti del D. Lgs. n. 151/2001, che prevede la possibilità per i dipendenti di richiedere un congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un familiare con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 (normativa evidentemente applicabile al caso di specie), e, dall'altro, l'art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000, il quale prevede per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, non retribuito e non utile ai fini del compunto dell'anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.

12. Con nota del 09.12.2024 (cfr. **doc. 6**), inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, acquista al prot. n. 26469 del 10.12.2024 (cfr. **doc. 7**), la ricorrente, per il tramite dello scrivente difensore, inoltrava espressa istanza di annullamento in autotutela del decreto di rettifica del punteggio e del decreto di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché formale reclamo con contestuale preavviso di azione giudiziaria.

13. In particolare, l'odierna ricorrente, avanzava espressa richiesta di revoca/rettifica del punteggio *in peius* rideterminato, richiamava la legislazione applicabile alla fattispecie concreta che comprovava l'irregolarità e l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e del decreto di risoluzione del rapporto contrattuale, in quanto fondati su una distorta interpretazione della norma.



14. L'avanzata richiesta, purtroppo, rimaneva senza esito tanto che, ad oggi, la supplenza originariamente assegnata alla sig.ra Diano Fortunata è stata attribuita a chi la seguiva in graduatoria.

15. Risulta peraltro evidente che l'Ufficio Scolastico soltanto a distanza di 3 (tre) mesi ha verificato la domanda della sig.ra Diano Fortunata, contrariamente a quanto previsto anche dalle disposizioni del D.M. n. 89/2024 (cfr. **doc. 8**), nonché dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/00) che stabilisce che all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati.

16. La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (cfr. art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445).

17. La competenza dei controlli di merito è del Dirigente Scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

18. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi.

19. È altresì evidente come la ricorrente, a causa della situazione venutasi a creare a causa dell'emissione degli illegittimi provvedimenti oggi impugnati, viva un profondo stato di ingiustizia e di impotenza, avendo fornito addirittura anzitempo, come si specificherà in prosieguo, la prova del diritto al mantenimento del punteggio raggiunto ed originariamente riconosciute, quindi alla supplenza assegnatale.

20. I provvedimenti impugnati, ed ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale, oltre ad essere gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente per i motivi di fatto fin qui esposti sono, altresì, illegittimi e vanno pertanto annullati, **previa concessione di un'idonea misura cautelare anche inaudita altera parte**, e per i seguenti motivi di



DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE.

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

In via del tutto preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale Ordinario Adito, in linea con granitica giurisprudenza, consolidata nel sostenere che con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, non rappresentando atti di diritto pubblico o mera espressione di esercizio di poteri autoritativi di organizzazione (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Invero, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con l'ordinanza n. 11 del 12.07.2011, mutando l'orientamento della VI sezione che aveva ribadito la piena giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto le tesi dei Giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e rimesso la giurisdizione al giudice ordinario.

Detto orientamento trae forza dall'assunto che, nel caso *de quo*, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione e/o alla immissione in ruolo, non controvertendosi di interesse legittimo alla correttezza delle procedure di espletamento della procedura concorsuale e alla composizione della relativa graduatoria. A conferma di ciò, l'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, *in litteris*, "[...] Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."

Chiara, quindi, la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.



**B) SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA IN
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

Sempre in via preliminare la ricorrente deduce il giusto radicamento della controversia presso il Tribunale Adito, anche sotto il profilo della competenza territoriale inderogabile.

Ebbene, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 80 del 31.03.1998), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 del D. Lgs. n. 80 del 31.03.1998 il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Ed infatti il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'Ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

La ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “*F.lli Corrà*”, di Isola della Scala (VR).

Tanto è sufficiente a determinare la competenza del Tribunale ordinario di Verona in funzione di Giudice del Lavoro.



NEL MERITO.

I) SULLA NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA PER INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E PER ESSERE IL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA STATO EMESSE PER ECCESSO DI POTERE.

Il Dirigente Scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'Istituto il personale A.T.A., in quanto ai sensi della D. Lgs. n. 165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale, che nella funzione di Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), è l'unico organo legittimato a poter incidere sulle graduatorie.

Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, né suscettibile di alcuna diversa interpretazione, è stabilito proprio nell'art. 55 del succitato D. Lgs che così recita: *"1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione"*.

Sicché il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

L'Amministrazione Scolastica ha deciso deliberatamente e arbitrariamente - adottando *un modus agendi* in spregio a tutte le disposizioni di legge (civile e amministrativa) - di procedere alla risoluzione contrattuale omettendo dei passaggi prodromici fondamentali; in particolare il Dirigente Scolastico resistente:

- ha omesso di instaurare - come avrebbe dovuto - un valido procedimento disciplinare, a fronte dei dettami contrattuali e normativi;
- non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'addebito all'USR Veneto - in funzione di UPD - né lo stesso è stato mai contestato;



- non ha convocato il dipendente per l'audizione a difesa, benché la ricorrente abbia, ugualmente, protocollato comunicazione di chiarimenti con contestuale prova del punteggio maturato;

- non ha concessa nemmeno la facoltà di depositare memorie scritte ovvero di essere assistita da un difensore, così contravvenendosi espressamente alle norme imperative, come quelle di cui all'art. 55 D. lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità o comunque illegittimità sia della rettifica delle graduatorie, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass.Civ, ord. n. 28111/2019) ha escluso che il Dirigente Scolastico possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale A.T.A. al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni.

In tal senso si richiama anche quanto sancito dalla Corte d'Appello di Milano che conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente ribadisce che ai sensi dell'art. 55, comma 9 *quater*, spetta al Dirigente Scolastico la competenza per l'irrogazione di sanzioni che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti oggetto di doglianza sono da ritenersi illegittimi.

È chiaro allora che il Dirigente Scolastico non può arrogarsi la competenza per l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari - il licenziamento - e/o la rettifica della graduatoria d'istituto del dipendente.

Neanche la contrattazione collettiva potrebbe derogare a detto principio, il cui limite è quello di intervenire per definire la tipologia e l'entità delle sanzioni.

Per concludere, non v'è dubbio che per l'effetto dell'art. 55 *bis* T.U. sul pubblico impiego la competenza del Dirigente Scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità al cui testo della norma per brevità si rinvia.

In ragione di quanto esposto si deduce la nullità del provvedimento di rettifica reso dal Dirigente Scolastico in mancanza di potere e/o travalicando i poteri che allo stesso conferisce la legge.



II) SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA.

La Pubblica Amministrazione nell'ambito della propria attività negoziale non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell'accettazione della formulata proposta da parte del dipendente.

All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la Pubblica Amministrazione in questi casi agisce "*jure privatorum*", e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D. Lgs. n. 29/1993, come convertito con L. n. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti *ex lege* (artt. 1453, 1463, 1467 c.c.).

È quindi pacifico che, nell'ambito di detti rapporti contrattuali, il datore di lavoro - P.A. non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revoca unilaterale.

L'art. 2 della citata legge infatti così recita: "*I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa*".

Ragion per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di rettifica del punteggio in graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge.

In presenza dunque di un vincolo contrattuale già sorto, la Pubblica Amministrazione non poteva in alcun modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.



III) SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 11, DEL D.M. N. 89/2024.

Una volta pubblicate le graduatorie definitive A.T.A., in corso di vigenza nel triennio 2023/2027, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 89/2024 e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/00).

I citati controlli sono stati effettuati in dispregio dell'articolato normativo di riferimento che li disciplina. Ed infatti nel rispetto dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 89/2024, testualmente *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”*.

Ed ancora l'art 72 del D.P.R. n. 445/2000, testualmente, *“1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.*

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”.

Notorio che la valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (cfr. art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445).



La competenza dei controlli di merito è del Dirigente Scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici, acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato, mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge.

Il Dirigente Scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato all'istante è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR) a distanza di quasi 3 (tre) mesi dalla stipulazione del primo contratto.

Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della ricorrente e l'emissione del decreto di rettifica da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR) mostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Il Ministero - *rectius* l'Istituzione Scolastica - ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.



Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Se la convalida dei dati è positiva, il Dirigente Scolastico comunica all'interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

In caso di mancata convalida dei dati da parte del Dirigente Scolastico, il quale però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, costui ne dà notizia all'interessato e ne chiede la regolarizzazione o il completamento (cfr. art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).

Effettuata tale operazione, il Dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante per l'eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate.

Di questo va data comunicazione all'aspirante e, anche in questo caso, si rilascia certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o modificati.

Nel caso *de quo vertitur*, oltre le omissioni da parte dell'Istituto Scolastico di rispettare la tempistica come prevista dalla legge di riferimento, il Dirigente Scolastico, una volta riscontrata l'asserita mancata maturazione del punteggio per il periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, non ha MAI interpellato la ricorrente per chiarimenti e giustifiche, procedendo *ex abrupto* all'emissione del decreto di rettifica che qui si impugna e contesta.

Nonostante fosse stato chiarito e comprovata la regolare maturazione del punteggio di continuità per i servizi resi, l'Amministrazione scolastica ha proceduto alla ingiusta rescissione contrattuale.

Tra l'altro l'amministrazione convenuta dinanzi alla richiesta di riesame (cfr. **doc. 6**) ed alla richiesta di rettifica non si è diligentemente adoperata al fine di rettificare il punteggio della istante sulla base della normativa richiamata a sostegno della nullità del provvedimento di rettifica adottato dall'Istituto e della sussistenza dei requisiti legislativi che legittimano la ricorrente al riconoscimento del punteggio originario pari a 23,90.



IV) SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO E DEL DECRETO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL 06.12.2024 PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.

Il decreto di rettifica del punteggio ed il conseguente decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sono stati adottati in palese violazione di legge e con evidente eccesso di potere.

Nel caso di specie, il procedimento di verifica dei titoli avviato dall'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*" di Isola della Scala (VR), e posto a fondamento del decreto di rettifica del punteggio, in forza del quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro dell'odierna ricorrente, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7, L. n. 241/1990*. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'Autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*" per violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 (cfr. T.A.R. Torino Sez. II, sent. 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie A.T.A. d'Istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7, L. n. 241/1990*.

Dal che consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio erroneamente sottratto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza fascia per il periodo 2024/2027, nonché il reintegro sul posto di lavoro. Lampante che nell'ipotesi in commento trova rigore e applicazione l'articolato normativo previsto *ex art. 7 della L. n. 241/1990*, tanto anche suffragato dai consolidati *dicta* giurisprudenziali che, nel non riconoscere la natura squisitamente civilistica della risoluzione contrattuale inferta in simili questioni al contraente, nega sia gli effetti afflittivi dell'istituto della risoluzione *de qua* che le garanzie di legge del codice di rito, ravvisando in detta ipotesi una forma di decadenza. La risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato da parte dell'Amministrazione scolastica costituisce, difatti, un'ipotesi di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla cui violazione consegue per il dichiarante la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



Come rilevato dalla Cassazione, dunque, *“la disposizione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso”* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23.09.2016, n. 18719).

Per meglio spiegare quanto sopra dedotto, se è vero che la risoluzione del rapporto di lavoro, di cui la ricorrente in questa sede si duole, non è qualificabile come atto di recesso da un rapporto validamente instaurato, e quindi come licenziamento, deve necessariamente discendere che l’atto risolutivo rappresenti l’espressione di un potere autoritativo esercitato in via di autotutela dall’Amministrazione di non riconoscere per il futuro efficacia giuridica ad atti nulli ed ai rapporti che sulla base di tali atti nulli sono stati instaurati.

Non è plausibile sostenere l’esistenza di un vuoto normativo in ragione della contraddittoria natura *“ibrida”* (civile/amministrativa) della volontà di risolvere un contratto alle dipendenze dell’Amministrazione Scolastica, talché operando il contraente più debole sarebbe, per assurdo di ingiustizia, sprovvisto di garanzie procedurali proprie *ex lege* n. 241/1990, nonché dei rimedi e degli istituti di matrice squisitamente civilista, anche laddove si consideri che a seguito della disposta rettifica il Dirigente Scolastico ha omesso di prendere determinazioni all’esito del reclamo e della richiesta di riesame della posizione della ricorrente che appunto ha documentato il lapalissiano e grossolano errore in cui è incorso quest’ultimo il quale non ha considerato il periodo di lavoro svolto presso l’Istituto comprensivo di Negrar così come risultante dalla domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Tra l’altro il Dirigente Scolastico non ha svolto alcuna istruttoria utile ai fini della rettifica disposta, ovvero altra ed ulteriore indagine utile ad acquisire ogni altro elemento utile che avrebbe sicuramente condotto ad un risultato diametralmente opposto a quello assunto dalla P.A. resistente che giammai avrebbe potuto quindi procedere alla rettifica in danno della sig.ra Diano Fortunata.

Dal ché consegue l’illegittimità dei provvedimenti emessi nei confronti dell’odierna ricorrente ed il diritto a vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio ingiustamente decurtato ai fini dell’inserimento delle graduatorie d’Istituto e di circolo di terza fascia A.T.A., ed ogni conseguente statuizione.



V) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 151/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 104/1992, ART. 3, COMMA 3. VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.

La controversia in commento verte, in sostanza, sul diritto della sig.ra Diano Fortunata al riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, ai fini delle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2027, previo annullamento del provvedimento di rettifica del punteggio stesso, nella parte in cui non le è stato riconosciuto quello maturato per servizio prestato presso l'Istituto comprensivo di Negrar (VR), con conseguente riassegnazione del punteggio (corretto) di 23,90, in luogo di 20,80.

In particolare, in esito a controlli effettuati - ai sensi dell'art 6, comma 11, del D.M. n. 89/2024- l'Istituto Scolastico erroneamente procedeva a rideterminare il punteggio della istante, con conseguente passaggio, come detto, da un punteggio pari a 23,90 a 20,80 punti, con conseguente riordino della sua posizione nelle graduatorie di terza fascia e nuova presa di servizio di altro Assistente amministrativo, in apparenza, avente diritto.

In particolare, accadeva che, già in data 05.12.2024, durante lo svolgimento del suo turno di lavoro, alla ricorrente veniva comunicato oralmente ed in via anticipata che quello di giorno 6 dicembre p.v. sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro presso l'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*" di Isola della Scala (VR).

In particolare, il Dirigente Scolastico ed il DSGA anticipavano alla ricorrente che avrebbero emesso in suo danno un decreto con il quale porre fine al rapporto di lavoro sul presupposto (evidentemente errato) secondo cui non avrebbe maturato il punteggio di continuità dichiarato, quindi, utile a mantenere il posto in graduatoria, avendo la stessa beneficiato nell'anno scolastico precedente del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, che non le consentiva di maturare il relativo punteggio.

Preoccupata della minacciata risoluzione del rapporto contrattuale, la sig.ra Diano Fortunata, con nota del 05.12.2024, inviata a mezzo PEC delle ore 01:36 del 06.12.2024, per le ragioni ivi contenute, invitava e diffidava l'Istituto a desistere nel proposito minacciato (cfr. **doc. 9**).



Ciò nonostante il Dirigente Scolastico, indifferente rispetto alle questioni evidenziate anzitempo dalla ricorrente, comunque emetteva i provvedimenti oggi impugnati.

Tanto sarebbe di per sé sufficiente a garantire l'accoglimento del presente ricorso, pur tuttavia, per solo scrupolo difensivo, anche in tale sede si vogliono sottolineare gli evidenti errori, nonché le palesi violazioni commesse dall'Amministrazione scolastica nel caso di specie.

La ricorrente, per l'anno accademico 2023/2024, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato, titolare presso l'Istituto Comprensivo Don G. Maraziti di Marcellinara (CZ), in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Murmura di Vibo Valentia (VV), sottoscriveva un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per una supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Negrar di Valpolicella (VR), con durata dal 13.09.2023 al 30.06.2024 per n. 18 ore settimanali.

Nel corso del rapporto contrattuale, con nota prot. n. 315 del 15.01.2024, la sig.ra Diano Fortunata chiedeva al Dirigente Scolastico di poter beneficiare del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 30.01.2024 al 28.06.2024, dovendo prestare assistenza alla propria madre, purtroppo portatrice di ***“handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”*** (cfr. **doc. 10**).

Il Dirigente Scolastico, nell'istruire il relativo procedimento, prendeva atto della documentazione allegata e, in particolare, del verbale della Commissione Medica che aveva accertato e riconosciuto la congiunta della ricorrente quale soggetto portatrice di *“handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”*. Quindi, con decreto n. 812 del 02.02.2024, collocava la sig.ra Diano Fortunata in congedo retribuito per 4 (quattro) mesi e 29 (ventinove) giorni, ovvero dal 30.01.2024 al 28.06.2024 (cfr. **doc. 11**).

Sul punto deve necessariamente precisarsi che il congedo biennale straordinario disciplinato dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, consente al lavoratore di assistere un proprio familiare con disabilità grave ai sensi del comma 3, art. 3, L. n. 104/92, appunto per due anni anche non continuativi.



Più nel dettaglio, il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 stabilisce che *“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”*

Il successivo comma 5-ter aggiunge che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”*. Mentre, il comma 5-quinquies precisa che ***“Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”***.

In detto periodo di congedo, il lavoratore che ne ha diritto, sarà esentato dal servizio e percepirà, comunque, un'indennità pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell'ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l'inizio della fruizione del congedo; il periodo sarà comunque coperto da contribuzione figurativa, ma non darà diritto alla maturazione, per detto periodo, al TFR ed alla tredicesima.

Nel periodo di congedo biennale (frazionato o continuativo) il lavoratore maturerà i punteggi relativi al servizio ed alla continuità, quindi, riconosciutogli il relativo punteggio avrà diritto al relativo posizionamento in (tutte) le graduatorie in cui lo stesso risulta iscritto.



Tanto trova piena conferma nella prima parte della premessa alle note della tabella di valutazione titoli del CCNI mobilità 2022-2025 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.

In particolare, il CCNI mobilità 2022-2025 recita testualmente: *“L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall’interessato, con apposita dichiarazione personale. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001.”* (cfr. **doc. 12**).

Quindi, l’assenza del lavoratore in seguito a richiesta del congedo biennale per assistenza al familiare disabile, **non comporta la mancata maturazione dei sei punti per il servizio svolto** (anche se l’assenza si protrae per più di sei mesi in un anno scolastico).

Riguardo al punteggio per la continuità, questo sarà anch’esso garantito in caso di assenza per congedo biennale per assistenza disabile.

Tale affermazione è supportata dalla nota 5 alla tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2022-2025, che dice chiaramente che **il punteggio di continuità è maturato anche nei periodi di assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001.**

Il lavoratore che si è assentato per l’assistenza al familiare disabile in stato di gravità avrà garantito anche il punteggio della continuità del servizio.

A specificare questo diritto della continuità è la nota 5 alla tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2022-2025 (cfr. **doc. 12**)

In tale nota è scritto che non si interrompe la maturazione del punteggio della continuità per la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.

Discorso diverso invece vale per il c.d. *“congedo biennale non retribuito”* di cui all’art.4, comma 2, della L. n. 53/2000, secondo cui *“I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”*.



L'aspettativa non retribuita di due anni per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000, a dispetto del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, può essere concessa al lavoratore a prescindere dal riconoscimento, in capo al soggetto al quale si deve prestare assistenza, dello *status* di disabile portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.

Sebbene apparentemente simili, essendo diritti esercitabili dal lavoratore al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma, tra il congedo straordinario retribuito e il congedo non retribuito esiste una differenza oltre che formale anche sostanziale.

Il congedo straordinario retribuito è riservato esclusivamente ai dipendenti che devono prendersi cura di un familiare con disabilità grave certificata ai sensi del comma 3, art. 3, L. n. 104/92, mentre quello non retribuito è un periodo di assenza dal lavoro che il lavoratore può chiedere al ricorrere di gravi motivi familiari, dei quali è tenuto a fornire la prova.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un lavoratore debba prendersi cura di un familiare malato ricoverato in ospedale o affetto da una patologia per la quale non è stata riconosciuta la gravità ai sensi del comma 3, art. 3, L. n. 104/92, non potendo usufruire del congedo retribuito, potrà richiedere il congedo non retribuito, così mantenendo il posto di lavoro fino al suo rientro.

La disciplina legislativa, quindi, equipara a servizio effettivo i periodi in cui si è fruito del congedo *ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001* al fine di dare massima estensione all'istituto e, quindi, tutelare adeguatamente i lavoratori titolari di un diritto/dovere di assistere familiari gravemente disabili.

I periodi di congedo, essendo retribuiti e coperti da contribuzione, sono, pertanto, da ritenere validi sia ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio in sede concorsuale (graduatorie d'istituto, GAE, graduatorie mobilità, ecc.) che ai fini pensionistici. Non residuano, allora, dubbi riguardo al fatto che alla sig.ra Diano Fortunata, collaboratore scolastico di ruolo, che ha inteso accettare una supplenza annuale di assistente amministrativo e che ha usufruito del congedo per assistenza al disabile, spetterà la valutazione dell'intero periodo di fruizione del congedo medesimo ai fini dell'inserimento nella graduatoria di terza fascia A.A.

Stante ciò, anche e soprattutto per tale ragione, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e come tali dovranno essere annullati con ogni conseguente statuizione di legge.



VI) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE.

La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato in capo alla sig.ra Diano Fortunata un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, in seguito alla rettifica del punteggio della graduatoria, la ricorrente ha dovuto subire gli effetti di tale decreto con conseguente annullamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti ai predetti contratti, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considera solo di fatto.

Difatti la ricorrente ha visto vanificare la chiamata effettuata dall'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR) per la mancata convalida del punteggio ottenuto.

Inoltre, la ricorrente subirà un ingiusto danno anche dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2024/2027, con il concreto rischio di non avere accesso ad alcuna supplenza.

Tale comportamento illegittimo di controparte ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche con riferimento ai titoli di servizio per l'inserimento nelle prossime graduatorie, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto per la ricorrente, meritevole di ristoro patrimoniale.



VII) SULLA SUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI IURIS* E DEL *PERICULUM IN MORA*.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente al posto di lavoro e all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo, con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

L'illegittima valutazione del punteggio effettuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR), di fatto determina l'inevitabile ricollocazione in graduatoria della sig.ra Diano Fortunata, con sicuro nocumento per la stessa, la quale si vedrà drasticamente limitati nuovi conferimenti di incarichi per le prossime annualità, attesa l'entrata in vigore delle graduatorie per il profilo di personale A.T.A., triennio 2024/2027.

Inoltre, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Pertanto, anche con riferimento a questo profilo, la sig.ra Diano Fortunata non potrà godere del punteggio effettivamente spettante.

Dunque, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso, nelle more del giudizio ordinario.



PERICULUM IN MORA.

VIII) SUL COMPROVATO DANNO LAVORATIVO E SULLA PERDITA DI CHANCE DELLA RICORRENTE.

La ricorrente ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a 23,90 nelle graduatorie di circolo e d'Istituto A.T.A. di terza fascia per gli anni scolastici 2024/2027, onde ristabilire il proprio diritto al corretto posizionamento in graduatoria; elemento questo indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze nel concorso con gli altri aspiranti all'interno delle graduatorie provinciali.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 23,90 a 20,80, ha determinato una retrocessione dell'istante nelle graduatorie A.T.A. dei circoli e degli Istituti Scolastici ove la istante risulta essere presente in concorso per la terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "*irreparabile*", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del punteggio maturato durante il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, in favore della ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste negli avvisi degli anni scolastici 2024/2027.

Pertanto, l'avvenuta rettifica ed il perdurare per la ricorrente dell'attuale punteggio che si riflette sul peggiore posizionamento in graduatoria rispetto agli altri partecipanti, determina una perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Diano Fortunata un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.



Inoltre, come ampiamente provato, nella vicenda in commento, la ricorrente è stata ingiustamente destinataria di una ERRATO RICALCOLO del punteggio, avendo la stessa tempestivamente fornito la prova evidentemente incontrovertibile della sussistenza della maturazione del punteggio nel periodo di congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001.

Notorio che se l'Amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni.

Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

La Sezione VI del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 5413/2008, n. 5822/2008 e n. 5832/2008 ha statuito che “[...] *l'istante non sia tenuto a dar prova del **danno subito, essendo lo stesso in re ipsa**, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente*” queste argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili e applicabili anche al personale A.T.A.



IX) SULL'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA A.T.A.

La condotta ingiusta e inadempiente dell'Amministrazione Scolastica arreca plurimi danni alla ricorrente anche sotto il profilo dell'aggiornamento delle graduatorie facente parte la sig.ra Diano Fortunata.

Difatti, come noto, l'ultimo aggiornamento delle graduatorie è stato effettuato nell'anno 2024 ed è valido per il triennio scolastico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Dunque, per inserirsi in graduatoria o aggiornare la propria posizione occorrerà attendere il bando A.T.A. terza fascia 2027, che servirà per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. valide per il triennio scolastico 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030.

Solo in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. terza fascia che avverrà nell'anno 2027, la ricorrente avrà modo di sollecitare la rettifica del punteggio posseduto, allorquando sarà formata la nuova graduatoria che sostituirà quelle attualmente in vigore (graduatorie A.T.A. terza fascia 2024-2027).

Ciò significa che la ricorrente, dovrà essere attributaria di un punteggio, pari a 20,80, errato ed ingiusto, che le precluderà, certamente, la stipula di un valido e conveniente contratto di lavoro, in aderenza ai titoli posseduti ed ai servizi prestati in precedenza.

Ed invero - *rebus sic stantibus* - la ricorrente potrà essere solo destinataria di proposte contrattuali che non tengono conto del servizio effettivamente prestato e che, in concreto, si risolverà in brevi e sporadiche sostituzioni.

Tuttavia, si ribadisce che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte del Dirigente Scolastico, la ricorrente sarebbe stata inquadrata fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici.

Quindi, al momento della formazione delle graduatorie di circolo e d'Istituto per il personale A.T.A. per il triennio 2024-2027, la sig.ra Diano Fortunata, non potendo inserire il servizio comunque prestato, vedrebbe compromessa la propria situazione lavorativa.



La sig.ra **DIANO FORTUNATA**, come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Verona, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c.

- **SOSPENDERE** l'efficacia esecutiva del decreto di rettifica del 06.12.2024 con cui il Dirigente Scolastico ha inteso infondatamente ridurre il punteggio giustamente e correttamente raggiunto dalla sig.ra Diano Fortunata portandolo da punti 23,90 a punti 20,80;

- **SOSPENDERE** l'efficacia esecutiva del decreto di risoluzione del 06.12.2024 con cui il Dirigente Scolastico ha inteso porre fine anticipatamente al rapporto contrattuale fino a quel momento validamente in essere;

conseguentemente

- **ORDINARE** alla Pubblica Amministrazione resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto terza fascia A.T.A., triennio 2024/2027 e di collocare la ricorrente in relativa e giusta posizione nelle graduatorie con punteggio pari a 23.90;

- **ORDINARE** alla Pubblica Amministrazione resistente la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;

- **ADOTTARE** ogni opportuno provvedimento ritenuto indispensabile a garantire ed assicurare la piena, concreta ed attuale tutela della ricorrente.

NEL MERITO:



- per quanto sopra esposto,
- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio e del decreto di risoluzione contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 17776 del 16.09.2024, entrambi emessi in data 06.12.2024, emessi dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "*F.lli Corrà*", di Isola della Scala (VR), o comunque disporre la disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto e di circolo per tutte le scuole in quella sede indicate dalla ricorrente;
- **ACCERTARE E DICHIARARE**, per l'effetto, il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dal 30.01.2024 al 28.06.2024 con punteggio pari a 23,90;
- **ACCERTARE E DICHIARARE**, per l'effetto, il conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- **ACCERTARE E DICHIARARE**, conseguentemente, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente e, per l'effetto, **CONDANNARE** parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e *subendi* della ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *chances* oltre al pregiudizio per la professionalità, da determinarsi equitativamente in via di giustizia;
- **ACCERTARE E DICHIARARE** in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di tutti i diritti scaturiti dal contratto risolto, in applicazione dell'art 2126 c.c., nello specifico il diritto ad ottenere, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, tutti i diritti connessi e riconosciuti per legge;
- **ACCERTARE E DICHIARARE**, in ogni caso, per quanto sopra esposto, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e **DISPORRE** il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (16.09.2024) sino alla data della pronuncia della sentenza;
- **CONDANNARE** in tutti i casi dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di averne fatta anticipazione.



IN VIA ISTRUTTORIA:

- **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*, l'esibizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

SI PRODUCE MEDIANTE DEPOSITO:

- Doc. A)** Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi previdenziali;
Doc. B) Esenzione Pagamento Contributo Unificato Iscrizione a Ruolo - Sezione Lavoro.
Doc. 1) Domanda di inserimento-conferma-aggiornamento Graduatorie triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;
Doc. 2) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. VR00000000037642Z2010014 prot. n. 17776 del 16.09.2024;
Doc. 3) Integrazione al contratto;
Doc. 4) Decreto di rettifica punteggio;
Doc. 5) Decreto di risoluzione contrattuale;
Doc. 6) Istanza di annullamento in autotutela e contestuale preavviso di azione giudiziaria;
Doc. 6.I) Ricevuta di invio;
Doc. 6.II) Ricevuta di accettazione;
Doc. 6.III) Ricevuta di avvenuta consegna Istituto Comprensivo;
Doc. 6.IV) Ricevuta di avvenuta consegna Ufficio Scolastico Provinciale;
Doc. 6.V) Ricevuta di avvenuta consegna Ministero;
Doc. 7.I) Ricevuta del protocollo n. 26469-2024 del 10.12.2024;
Doc. 7.II) Ricevuta protocollo MIM;
Doc. 8) D.M. 89-2024 --- Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale A.T.A. triennio scolastico 2024-2027;
Doc. 9) Diffida e messa in mora;
Doc. 9) Ricevuta di invio - Diffida e messa in mora;
Doc. 9) Ricevuta di accettazione - Diffida e messa in mora;
Doc. 9) Ricevuta di avvenuta consegna - Diffida e messa in mora;
Doc. 10) Verbale commissione medica - riconoscimento Handicap Grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92;
Doc. 11) Concessione congedo straordinario dal 30.01.2024 al 28.06.2024;
Doc. 12) CCNI mobilità comparto scuola 2022/2025;
Doc.13) CCNL Comparto scuola.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'**esonero dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza**, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad Euro 23.056,82 (ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente.

Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come aggiunto dal D.L. n. 98/2011, calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c. è indeterminato, ed **ai fini del pagamento del contributo unificato**, si dichiara che, per come attestato dalla parte con apposita dichiarazione che si allega al presente ricorso, la stessa non è tenuta al pagamento del contributo unificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002.

Vibo Valentia (VV) – Verona (VR) li 19 dicembre 2024

Avv. ANTONIO PASQUA



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserita e in cui chiede essere reinserita in forza della richiesta rideterminazione del punteggio e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del MIM, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e/o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Vibo Valentia (VV) – Verona (VR) lì 19 dicembre 2024

Avv. ANTONIO PASQUA

